



## COMUNE DI PRAIA A MARE PROVINCIA DI COSENZA

### Ordinanza N. 92 del 02/08/2024

**OGGETTO:** ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 COMMA 4 DEL D.LGS 267/2000 - SOSPENSIONE ATTIVITA' RICETTIVA DENOMINATA "CAMPING INTERNAZIONALE" ED INTERDIZIONE AREA A SEGUITO DI EVENTO INCEDIARIO DEL 01 AGOSTO 2024

**Premesso** che nelle prime ore del giorno 01 Agosto 2024 all'interno dell'attività ricettiva denominata "Camping Internazionale", sita in via Lungomare Col. Sirimarco, è divampato un incendio;

**Vista** la comunicazione prot.n.0019631 del 02.08.2024, acquisita agli atti con prot.n.24419 in data 02.08.2024, con la quale il Dipartimento dei VV.FF. Comando Provinciale di Cosenza, comunicavano, ai sensi degli art.16, c.5 e 19 e art.19 c.3 del D.Lgs n.139/2006, che a seguito di visita ispettiva eseguita in data 01.08.2024 veniva contestata la *mancaza assoluta di taluni adempimenti essenziali previsti in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro prescritti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i., in particolare:*

- *Uscite di sicurezza rese non fruibili in quanto bloccate mediante saldatura delle cancellate e ostruite da piante ornamentali permanenti;*
- *Ai procedimenti di prevenzione incendi essendo priva dei necessari titoli autorizzativi, ovvero segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art.4 del D.P.R. 151/2011, per l'attività 49.1.A dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011 (gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25kW);*
- *Assenza assoluta di cartellonistica dei percorsi di esodo;*

**Preso atto** che con citata comunicazione prot.n.0019631 del 02.08.2024, accertata la sussistenza dei requisiti antincendio, la società Getur s.r.l. Camping Internazionale veniva diffidata all'esercizio dell'attività ricettiva con divieto di prosecuzione dell'attività;

**Dato Atto** che sussistono i presupposti per quanto sopra esposto per emettere un'ordinanza contingibile ed urgente al fine di assicurare la tutela della salute pubblica;

**Visto** l'art.32 della Legge n.833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, le competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

**Visto** l'art.50, comma 5 del D.Lgs. n.267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, in qualità di Autorità Sanitaria locale; per i motivi suesposti,

#### ORDINA

- Al Legale rappresentante della società Getur s.r.l. – Camping Internazionale, la sospensione temporanea, con effetto immediato, dell'attività ricettiva denominata "Camping Internazionale", sita in via Lungomare Col. Sirimarco gestito dalla società Getur s.r.l., fino all'ottemperanza di tutte le prescrizioni di cui al D.P.R. 151/2011 e D.Lgs 139/2006 in materia di prevenzione incendi, di cui al verbale prot.n. prot.n.0019631 del 02.08.2024 del Comando Provinciale VV.FF.;
- L'interdizione dell'intera area aggotto di attività, ad esclusione del personale addetto al controllo, alla verifica e all'attuazione degli interventi necessari all'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente dispositivo;

## INFORMA

Che in caso di violazione, anche parziale, alla presente Ordinanza, si procederà al deferimento all'Autorità Giudiziaria a carico del trasgressore per l'applicazione dell'art 650 C.P. nonché di sanzione amministrativa di cui all'art.7-bis del D.Lgs 267/2000 s s.m.i.

## DISPONE

**La notifica** del presente provvedimento al Legale Rappresentante della Società Getur s.r.l. Camping Internazionale;

**la pubblicazione** della presente ordinanza all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Praia a Mare;

**la trasmissione** di copia, per i provvedimenti di competenza e/o per opportuna conoscenza a:

- ⌚ Corpo di Polizia Locale;
- ⌚ Prefetto della Provincia di Cosenza
- ⌚ Comando Stazione dei Carabinieri di Praia a Mare;
- ⌚ Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cosenza;
- ⌚ Al responsabile S.U.A.P. del Comune di Praia a Mare;
- ⌚ che la presente Ordinanza venga osservata e di incaricare il Corpo di Polizia Locale di Praia a Mare e le Forze dell'Ordine per la sua esecuzione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Capo dello Stato ed al TAR di Calabria rispettivamente nel termine di 120 (centoventi) giorni o 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente atto.

PRAIA A MARE, li 02/08/2024

  
Il Sindaco  
Dott. Antonino De Lorenzo